

**(Criteri di Valutazione come da Verbale n. 1 del 9 giugno 2023)**

...*Omissis*

Ai fini della definizione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali la Commissione richiama l'Avviso che al paragrafo 5, punto 5 prevede che, ai fini dell'attribuzione del punteggio totale per titoli e colloquio, la Commissione avrà a disposizione 100 punti da attribuire come di seguito riportato:

- Valutazione dei titoli: 40 punti
- Valutazione del colloquio: 60 punti

La Commissione in particolare valuterà la capacità di svolgere attività amministrativo-contabili al fine delle rendicontazioni economiche e attività di *reporting* in relazione ai vari cronoprogrammi delle linee di attività e del programma; la capacità di svolgere attività di segreteria tecnico-scientifica legate al potenziamento della "ReNip"; la capacità di coordinare le attività di predisposizione di documentazione amministrativa, ricezione e istruttoria di atti.

La Commissione, a questo punto, stabilisce che la prova orale consisterà in un colloquio che verterà sulla verifica delle capacità professionali, delle conoscenze e delle competenze dei candidati nelle materie inerenti la funzione da conferire come indicate nell'Avviso, attraverso il sorteggio, da parte del candidato, di una batteria di n. 2 domande. La prova orale verterà altresì sull'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.

La Commissione ritiene di individuare i seguenti criteri e modalità di valutazione della **prova orale**: "chiarezza espositiva, correttezza delle risposte, uso di linguaggio appropriato, capacità di collegamento nelle risposte rispetto ad altri argomenti correlati".

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa con il punteggio di almeno 42/60.

Quanto ai criteri per la valutazione dei titoli, la Commissione prende atto di quanto disposto dal D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220, e in particolare:

**Art. 11, Criteri di valutazione dei titoli**

*"1. Nei concorsi per titoli ed esami, la determinazione dei criteri di massima si effettua prima dell'espletamento della prova scritta e, ai fini della valutazione dei titoli, ad eccezione di quelli richiesti quale requisito d'ammissione al concorso, che non sono oggetto di valutazione, la commissione deve attenersi ai seguenti principi:*

*a) titoli di carriera:*

- 1) i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del presente regolamento e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti. Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo al concorso;*
- 2) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;*
- 3) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;*
- 4) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro;*

- 5) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
- b) titoli accademici e di studio:  
 i titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire;
- c) pubblicazioni e titoli scientifici:
- 1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, all'importanza delle riviste, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori;
  - 2) la commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:
    - a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi;
    - b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità;
  - 3) i titoli scientifici sono valutati con motivata relazione tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire;
  - 4) curriculum formativo e professionale:
    - a) nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici;
    - b) in tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati con riferimento alla durata e alla previsione di esame finale;
    - c) il punteggio attribuito dalla commissione è globale e deve essere adeguatamente motivato. La motivazione deve essere riportata nel verbale dei lavori della commissione".

#### **Art. 20, Equiparazione dei servizi non di ruolo al servizio di ruolo**

- “1. Ai soli fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio a tempo determinato prestato presso pubbliche amministrazioni, in base alle tipologie di rapporto di lavoro prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro, equiparato al servizio a tempo indeterminato.
2. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal presente decreto per i servizi presso pubbliche amministrazioni, ove durante il servizio abbia svolto mansioni riconducibili al profilo a concorso, ovvero con il minor punteggio previsto dal presente decreto per il profilo o mansioni diverse, ridotto del 50%”.

#### **Art. 21, Valutazione servizi e titoli equiparabili**

- “1. I servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui agli articoli 4, commi 12 e 13, e 15-undecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie, secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
2. I servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione sono valutati, per il 25% della rispettiva durata, con i punteggi previsti per i servizi prestati presso gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza.

3. Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo, è valutato, per il 25% della sua durata, come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza”.

#### **Art. 22, Servizio prestato all'estero**

“1. Il servizio prestato all'estero dai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro, ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a quello prestato dal personale di ruolo, è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735.

2. Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, ai fini della valutazione come titolo con i punteggi indicati al comma 1”.

La Commissione richiama altresì l'Avviso che al richiamato paragrafo 5, punto 5 prevede, dopo l'attribuzione di n. 40 punti per titoli, la ripartizione di seguito riportata:

- titoli di carriera: max punti 15;
- titoli accademici e di studio attinenti: max punti 5;
- pubblicazioni e titoli scientifici attinenti: max punti 5;
- curriculum formativo e professionale: max punti 15.

Inoltre, ai sensi del punto 5 del richiamato paragrafo, la Commissione deve altresì assicurare “un'adeguata valorizzazione dell'esperienza maturata lavorando a vario titolo e con lo stesso ruolo presso l'Istituto e di quella maturata nel supporto alla gestione e alla rendicontazione di progetti nazionali.”.

La Commissione, a questo punto, stabilisce, secondo le proprie valutazioni prese all'unanimità di individuare, per ciascun tipo di titolo e, nell'ambito dello stesso tipo di titolo, per ciascuna categoria definita, i punteggi da attribuire, come di seguito esposto.

#### **Titoli di carriera:**

- Servizio con contratto di lavoro subordinato presso INMP nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti ovvero nella qualifica superiore al profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti (per anno o frazione ai sensi della normativa vigente, e con tempo parziale valutato proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal C.C.N.L.): punti 1 per anno;
- Servizio con contratto di lavoro subordinato presso pubbliche amministrazioni o enti equiparati nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti ovvero nella qualifica superiore al profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti (per anno o frazione ai sensi della normativa vigente, e con tempo parziale valutato proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal C.C.N.L.): punti 0,85 per anno;
- Contratti di somministrazione di lavoro presso INMP nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti ovvero nella qualifica superiore al profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti (per anno o frazione ai sensi della normativa vigente, e con tempo parziale valutato proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal C.C.N.L.): punti 0,70 per anno;
- Contratti di somministrazione di lavoro presso pubbliche amministrazioni o enti equiparati nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti ovvero nella qualifica superiore al profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti (per anno o frazione ai sensi della normativa vigente, e con tempo parziale valutato proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal C.C.N.L.): punti 0,50 per anno;

- Servizio con contratto di lavoro subordinato presso pubbliche amministrazioni o enti equiparati nel profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti (per anno o frazione ai sensi della normativa vigente, e con tempo parziale valutato proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal C.C.N.L.): punti 0,25 per anno.

#### **Titoli accademici e di studio attinenti:**

- Laurea magistrale o titolo equiparato: punti 2,00;
- Dottorato di ricerca: punti 1,10;
- Scuola di specializzazione universitaria e/o Master universitario di almeno un anno: punti 1,00;
- Laurea triennale o titolo equiparato (valutato solo se non è seguito da Laurea magistrale o titolo equiparato): punti 0,90.

#### **Pubblicazioni e titoli scientifici attinenti:**

- Pubblicazioni (monografie) come primo intestatario: punti 0,50;
- Pubblicazioni (monografie) come coautore: punti 0,30;
- Articoli: punti 0,25.

Le pubblicazioni, per essere oggetto di valutazione, dovranno essere edite a stampa. Non saranno presi in considerazione documenti in attesa di pubblicazione e/o proposta per la pubblicazione.

#### **Curriculum formativo e professionale:**

- Altre attività lavorative attinenti al profilo professionale a concorso, svolte con tipologie contrattuali varie (comprese attività di lavoro subordinato e libero-professionale), presso enti privati attinenti al profilo professionale a concorso (per anno o frazione ai sensi della normativa vigente); per le collaborazioni occasionali vengono considerate 30 giornate per anno (1/12): punti 0,25 (max 4 punti);
- Corsi di lingua con esame finale e certificazione: punti 0,50 (max 1 punto);
- Abilitazioni professionali attinenti: punti 0,50 (max 1 punto);
- Tirocini e borse di studio attinenti al profilo professionale a concorso (per anno o frazione ai sensi della normativa vigente): punti 0,10 per anno (max 1 punto);
- Corsi di perfezionamento attinenti al profilo professionale con esame finale: max 3,00 punti così suddivisi:
  - corsi di durata pari a una giornata formativa: punti 0,20;
  - corsi di durata pari a due giornate formative: punti 0,30;
  - corsi di durata oltre due giornate formative: punti 0,50;
- Partecipazione in qualità di docente/tutor a corsi attinenti al profilo: max 2,00 punti così suddivisi:
  - corsi di durata pari a una giornata formativa: punti 0,20;
  - corsi di durata pari a due giornate formative: punti 0,30;
  - corsi di durata oltre due giornate formative: punti 0,50;
- Esperienza professionale nell'ambito della gestione e/o rendicontazione di progetti nazionali ed europei (considerando un minimo di 1 mese per attribuire il punteggio): punti 0,20 (max 3 punti).

I criteri per la valutazione dei titoli sono esposti, in forma tabellare, nell'*Allegato 2*.

...*Omissis*